COMUNE DI CAPISTRANO

(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Dante Alighieri – 89818 Capistrano
www.comune.capistrano.vv.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 73 Data 21.10.2022	***OGGETTO:*** Legge 12.08.2002, n. 43 – Legge Regionale n. 18 del 21.08.2022 – Norme in materia di usi civici. Aggiornamento dei canoni gravanti su terreni già appartenenti al demanio di Uso Civico dell'Ente.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **12:40** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e termini di legge:

N° D'ORDINE	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	MARTINO Marco Pio	SINDACO	x	
2	PIRRUCCIO Vito	ASSESSORE	x	
3	SGOTTO Francesco	ASSESSORE	x	
TOTALE			3	

Presiede la seduta il Sindaco **Martino Marco Pio**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Fabrizio Lo Moro**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,

Dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che la Regione Calabria, con la legge n. 18 del 21 agosto 2007, ha disciplinato l'esercizio delle funzioni relative agli usi civici e alle terre collettive appartenenti alle popolazioni residenti, di cui alla legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928, delegandone la gestione amministrativa ai Comuni;
- Che, in ossequio alle disposizioni della legge sopra indicata e di tutta la normativa vigente riguardante la materia, il Comune ha ritenuto di dover procedere alla ricognizione delle aree provenienti dagli antichi demani;
- Che all'uopo, con deliberazione G.C. n. 65 del 3 settembre 2022 si è provveduto ad affidare allo Studio Associato Darcais, con sede in Lamezia Terme, l'incarico per una ricognizione dei demani di uso civico già verificati sul territorio Comunale, volto all'aggiornamento dei canoni sui terreni legittimati, tenuto conto dell'ubicazione degli immobili interessati e di ogni elemento tecnico inerente;
- Che dalle prime risultanze dell'indagine svolta, è stata riscontrata una vasta estensione di terreno già appartenente ai ***demani Montagna di Coppari, Prunia, Licina, Chiazzarello, Piano di Rollo, Acquedotto dei Molini, Favata, Colarea, Scalzacani, Comuni e Foresta***, il cui territorio risulta in parte quotizzato e in parte legittimato, in entrambi i casi, con imposizione dell'obbligo di pagamento di un canone annuo a favore del Comune, salvo affrancazione dello stesso;
- Che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, col parere n. 18 del 18 maggio 2006, ha stabilito che *"i canoni ed i livelli di che trattasi, in genere nell'Italia meridionale derivano dall'allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono dell'imprescrittibilità nonché dell'inalienabilità per cui risulta obbligatorio per i comuni riscuoterli";*
- Che, anche al fine di evitare responsabilità di natura contabile a carico di questo Ente, nel più ampio programma tendente alla regolarizzazione di tutte le posizioni inerenti il suddetto patrimonio, occorre procedere alla redazione, approvazione e successiva riscossione dei canoni dovuti da parte dei soggetti legittimati e, soprattutto, dare corso alle istanze d'affrancazione che potranno essere avanzate da parte di soggetti titolari dei diritti;
- Che, pertanto, occorre aggiornare, anche in via provvisoria, i canoni a suo tempo stabiliti ormai divenuti iniqui, per adeguarli, con ragionevole approssimazione, all'effettiva realtà economica, considerate anche le generali condizioni della popolazione locale e dell'Amministrazione Comunale;
- Che tale adeguamento è svolto tenuto conto della legislazione vigente in materia e delle varie sentenze delle Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale normativa *"nella parte in cui non è previsto che il valore di riferimento prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica".*

Considerato

- Che, da una più approfondita analisi del territorio su cui insiste il diritto di riscossione del canone, risulta che i fondi in questione, oltre ad avere un diverso valore economico determinato dalle caratteristiche del territorio, hanno, in parte, subito una trasformazione della loro destinazione urbanistica o, di fatto, una diversa utilizzazione che ha modificato la vocazione agricola, in tutto o in parte;
- Che si rende pertanto necessario modulare l'entità del censo imposto sui terreni, tenuto conto anche del principio per cui il canone deve mantenersi adeguato all'effettiva realtà economica del terreno senza che tuttavia la sua misura, ed il conseguente costo di affrancazione, risulti "inesigibile" in quanto sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria del tessuto socio economico locale;
- Che si ritiene, altresì, opportuno prevedere per tutti i demani un canone ad ettaro e non per quote, non essendovi ormai nessuna corrispondenza tra le antiche quote e le particelle attuali;
- Che il capitale di affrancazione sarà determinato, in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 607 del 22 luglio 1966, in ragione di 15 volte l'ammontare del predetto canone;

- Che la registrazione e la trascrizione avverrà in esenzione di bollo di registro e di altre imposte ai sensi della legge n. 692 del 1.12.1981, mentre sono a carico dell'affrancante le spese di istruttoria delle domande di affrancazione, che vengono stabilite con la presente delibera, nella misura di seguito indicata;

Visti

- Il parere del responsabile del servizio interessato, allegato al presente atto;
- La legge n. 1766 del 16 giugno 1927 "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto n. 751 del 22 maggio 1924, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno";
- Il R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, sul riordinamento degli usi civici nel regno";
- La legge n. 607 del 22 luglio 1966 "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue";
- La legge della Regione Calabria n. 18 del 21 agosto 2007 "Norme in materia di Usi Civici";
- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Lo statuto dell'Ente;

DELIBERA

Di determinare i canoni annui per ciascuna delle quattro zone omogenee, per come di seguito specificate:

A. Area boschiva

Canone annuale **€ 50,00** ha Valore di affrancazione **€ 750,00** ha

B. Aree agricola

Canone annuale **€ 100,00** ha Valore di affrancazione **€ 1500,00** ha

C. Area edificata

Canone annuale **€. 0,08** mq. Valore di affrancazione **€ 1,20** mq.

D. Area a variata destinazione urbanistica

Canone annuale **€ 300,00 ha** Valore di affrancazione **€ 4.500,00** ha.

- Che il canone dovrà essere riscosso entro il 31 agosto dello stesso anno salvo l'anno in corso la cui scadenza viene fissata a 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento;
- Che all'importo corrispondente a ciascuna posizione deve essere aggiunta la somma di **€ 10,00** quale spesa annua di gestione del ruolo;
- Che, in caso di richiesta di affrancazione del canone da parte del privato, il relativo capitale sarà calcolato in applicazione dell'articolo 1 della Legge n. 607/1966, in ragione di 15 volte l'ammontare del predetto canone;
- Che la registrazione e la trascrizione dell'affrancazione avverrà in esenzione di bollo di registro e di altre imposte ai sensi della legge n. 692 del 1.12.1981, mentre sono a carico dell'affrancante le spese di istruttoria delle domande di affrancazione, nella seguente misura:

€. 100, 00 per importi fino ad €. 500,00
€. 200,00 per importi da €. 500,01 fino ad €. 2.000, 00
€. 300,00 per importi da €. 2.000,01 fino ad €. 5.000,00
€. 500,00 per importi superiori ad € 5.000,00.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Amministrativa, Geom. Domenico Potami, per l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'esecuzione della stessa; **SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, di DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Servizio
Geom. Domenico Potami

AREA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Iozzo

Capistrano, lì 26.10.2022
Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Marco Pio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Capistrano, lì 26.10.2022

La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Capistrano, lì 26.10.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio Lo Moro